



Allegato alla deliberazione di C.C. N. 151 dell'11/07/1986

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE-SPORTIVO-ARTISTICO-FOLKLORISTICO-RELIGIOSO-SOCIALE-DIDATTICO-SCIENTIFICO AD ENTI, ISTITUZIONI-ASSOCIAZIONI, CENTRI OPERANTI NEL COMUNE.-

ARTICOLO 1

Il Comune di Leonforte riconosce nella pratica sportiva, nella promozione delle iniziative a carattere culturale-artistico-religioso-folkloristico-sociale-didattico-scientifico, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettività.-

ARTICOLO 2

Per il perseguimento delle finalità, di cui all'art. precedente, sono istituiti nel bilancio comunale appositi capitoli di spesa in base al settore di attività.-

ARTICOLO 3

Gli Enti, le Associazioni, le Società, le Organizzazioni promozionali, senza fine di lucro, regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti Organi, le Organizzazioni Sindacali a carattere comunale, le Istituzioni scolastiche e religiose, che intendono avvalersi delle provvidenze comunali in materie di contributi, dovranno presentare al seguente indirizzo: SINDACO DEL COMUNE DI LEONFORTE- RIPARTIZIONI ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO, la sottoelencata documentazione:

- 1) Domanda (come da schema allegato "A") sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione.
- 2) Disciplinare (come da allegato schema "B") con firma autenticata dal pubblico ufficiale.
- 3) Bilancio di chiusura dell'esercizio precedente



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

- 4) Bilancio di previsione dell'entrate e delle uscite, se trattasi di richiesta di contributi per le attività da effettuare nel corso dell'anno. Preventivo dettagliato di spesa, se trattasi di richiesta di contributi per singole e specifiche iniziative.-
- 5) Copia autentica dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto sociale, qualora non si tratti di Ente Pubblico. Le società che nel passato hanno fruito di contributi possono fare riferimento al documento già in possesso dell'Ente.-
- 6) Relazione dettagliata sull'attività da svolgere nel corso dell'anno con la dimostrazione della particolare rilevanza di carattere sociale.-

ARTICOLO 4

Le istanze, con la documentazione di cui all'art. precedente, miranti all'ottenimento dei contributi per le attività culturali, sportive, ricreative ecc. di carattere ordinario, debbono essere presentate entro il 30 sett. di ogni anno.

Nella prima applicazione del presente regolamento si deroga dal termine fissato dal precedente comma.-

ARTICOLO 5

La Giunta Municipale, su proposta dell'assessore al ramo, previo esame della regolarità delle richieste e delle documentazioni prodotta, provvederà con delibera all'erogazione dei contributi.

Nella programmazione e ripartizione della spesa la G.M. dovrà tenere conto:

- a) se trattasi di contributi per attività sportive
 - il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei: provinciale o regionale;
 - la categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo maggiore;
 - la partecipazione ai vari campionati giovanili;



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

- svolgimento di iniziative promozionali;
- risultati agonistici di rilievo: promozioni o vittorie finali conseguite nei tornei federali;

b) se trattasi di contributi per attività culturali, ricreative, ecc.;

la quantità e la qualità di attività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine; l'importanza, il ruolo, il peso sociale che ha l'associazione o Ente nella Comunità.-

ARTICOLO 6

Gli Enti e associazioni di cui all'art. 3, ammessi a contributo ordinario, per il quale è stata fatta istanza, riceveranno apposita comunicazione e dovranno presentare, pena la sospensione del contributo, una dettagliata relazione tecnico-finanziaria sulla attività svolta fino alla data dell'assegnazione e sulle ulteriori iniziative da svolgere.-

ARTICOLO 7

Gli Enti e associazioni ammessi invece al contributo per singole iniziative riceveranno apposita comunicazione della somma concessa. Di tale somma, una parte verrà erogata, a titolo di anticipo, nella misura che verrà stabilita dalla G.M. e che, comunque, non dovrà superare il 75% della somma concessa. La rimanente parte, a saldo, verrà erogata a presentazione del rendiconto dettagliato circa l'impiego della intera somma concessa.

ARTICOLO 8

La G.M., relativamente alle istanze di contributo di carattere ordinario per le attività sportive, culturali-ricreative, (per le Società Sportive, ^{dietro} presentazione di una certificazione rilasciata dall'organo competente, attestante l'affiliazione alla Federazione sportiva di competenza e l'iscrizione ai vari campionati o tornei), concede su espressa e motivata richiesta, an



Tali anticipazioni non devono comunque superare il 50% del contributo assegnato nell'anno precedente.

Tali concessioni sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata, da un pubblico funzionario ai sensi della legge nazionale 4 Gennaio 1968 N. 15, che attesti l'effettiva rispondenza delle spese effettuate per l'avvio dell'attività agonistica o culturale-ricreativa, spese che dovranno essere elencate nell'istanza di anticipazione.

La concessione dell'anticipazione del contributo provvisoriamente assegnato, non configura per il concessionario alcun diritto successivo.

ARTICOLO 9

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione per gg. 15 consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 197 dell'O.R.EE.LL.-